

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1295

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LO PRESTI, BERNINI BOVICELLI, DE GIROLAMO, BIANCONI, SBAI, BERTOLINI, SANTELLI, HOLZMANN, BARBA, BARBARO, BARBIERI, BERARDI, CALABRIA, CASSINELLI, CASTELLANI, CASTIELLO, CATANOSO, CAZZOLA, CESARO, CICCIOLI, CICU, CONSOLO, DE ANGELIS, DIVELLA, FALLICA, GOISIS, LAMORTE, GIULIO MARINI, MAZZOCCHI, MOFFA, ORSINI, PAGLIA, MARIO PEPE (PdL), POLIDORI, PROIETTI COSIMI, RAISI, RAMPPELLI, SPECIALE, TORRISI, VELLA

Modifiche agli articoli 575, 579 e 584 del codice penale

Presentata il 12 giugno 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che intendiamo sottoporre al Parlamento, riguarda le modifiche agli articoli 575, 579 e 584 del codice penale, che regolano, rispettivamente, le fattispecie dell'omicidio, dell'omicidio del consenziente e dell'omicidio preterintenzionale.

Le modifiche che si propongono non riguardano alcun aspetto sostanziale delle norme ma esclusivamente un aspetto formale che, ad avviso dei proponenti, rappresenta il retaggio di un modo di pensare legato a una concezione della società e del rapporto tra uomo e donna che non è esagerato definire arcaica, antistorica e obsoleta.

Le norme in esame, infatti, nella loro attuale formulazione utilizzano il sostan-

tivo « uomo » per individuare il soggetto passivo del reato di omicidio.

Nessuno penserà mai, ovviamente, di annoverare tra le cause di non punibilità dell'omicidio, l'uccisione di un appartenente al sesso femminile e, pur tuttavia, mantenere nel *corpus* del moderno codice penale l'attuale formulazione sarebbe anacronistico e confliggente con il senso comune.

Più opportuno, pertanto, appare sostituire il sostantivo « uomo » con « persona », così come si rinviene in altre norme dello stesso codice e in particolare nello stesso titolo XII del libro secondo laddove, appunto, si parla dei delitti contro la persona e nelle più avanzate tecniche legislative degli ordinamenti dei Paesi dell'Unione europea.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 575 del codice penale, le parole: « un uomo » sono sostituite dalle seguenti: « una persona ».

ART. 2.

1. Al primo comma dell'articolo 579 del codice penale, le parole: « un uomo, col consenso di lui » sono sostituite dalle seguenti: « una persona, con il suo consenso ».

ART. 3.

1. All'articolo 584 del codice penale, le parole: « un uomo » sono sostituite dalle seguenti: « una persona ».

